

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 18/02/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) ha stipulato con l'Intermediario convenuto il prestito n. **294; ii.) il pagamento di alcune rate è avvenuto in ritardo; iii.) il credito in relazione al quale è avvenuta la cessione è stato ceduto a giugno 2023 ma è stato regolarmente saldato; iv.) è stato illegittimamente segnalato in CRIF e CTC da parte dell'Intermediario resistente; v.) non ha ricevuto il preavviso di segnalazione nel rispetto della disciplina applicabile.

Parte resistente eccepisce che: i.) nel mese di giugno del 2021 il ricorrente ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. **294, interessato da una serie di irregolarità nei pagamenti; ii.) sono state attivate le procedure per il recupero del credito; iii.) il ricorrente è stato segnalato in CRIF e CTC; iv.) il preavviso di segnalazione, datato 13 maggio 2022, è stato pubblicato nell'area clienti il giorno successivo; v.) nella data della pubblicazione è stato altresì inviato al ricorrente un SMS *alert* contenente l'avviso di pubblicazione vi.) le descritte modalità ottemperano tanto al nuovo Codice di condotta tanto all'art. 8 delle Condizioni generali di contratto, accettato dal ricorrente in forma scritta.

In sede di repliche si eccepisce che il preavviso deve essere specifico mentre la comunicazione inviata dall'Intermediario è del tutto generica.

In sede di controrepliche si precisa che il nuovo Codice di condotta ha confermato la valenza legale delle comunicazioni inviate ai clienti tramite strumenti elettronici tra cui la messa a disposizione in un'area riservata ad accesso esclusivo del cliente nell'ambito del sito *web* dell'Intermediario.

Parte ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni presenti nei SIC.

Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità di segnalazioni negative in SIC effettuate dall'Intermediario convenuto.

1.1. – Il finanziamento in relazione al quale sono state ostese le segnalazioni è stato concesso nel 2021.

1.2. – Il ricorrente allega sia visura CTC, con dati aggiornati al 30 giugno 2023, da cui risulta che è stato segnalato per la prima volta nel mese di agosto del 2022, sia visura CRIF, con dati aggiornati al 30 giugno 2023, da cui risulta una segnalazione a decorrere dal mese di settembre del 2022.

2. – Il ricorrente sostiene che le segnalazioni siano illegittime per mancata ricezione del preavviso di segnalazione e, pertanto, ne chiede la cancellazione. Non domanda il risarcimento del danno.

3. – Si evidenzia che la funzione del preavviso è di rendere edotto l'interessato delle conseguenze dell'inadempimento, dandogli così la possibilità di sanarlo prima che si proceda all'iscrizione nelle Banche dati creditizie; il preavviso deve avvenire almeno quindici giorni prima della segnalazione, a pena di illegittimità (Coll. Roma, dec. n. 16846 del 2021).

4. – Spetta all'Intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'intenzione della Banca di procedere alla segnalazione del suo nominativo in un SIC. A tal fine parte resistente produce una missiva di preavviso datata 13 maggio 2022 che afferma essere stata pubblicata il giorno seguente nell'area riservata del sito dell'Intermediario, accompagnata da un SMS *alert* inviato al ricorrente per preavvisarlo dell'avvenuta pubblicazione del documento nell'area personale (in data 14 maggio 2022). La comunicazione riporta il numero della pratica cui l'avviso si riferisce. Il convenuto rimarca, inoltre, che tale modalità di comunicazione del preavviso era espressamente prevista nel contratto.

5. – Tanto evidenziato si tratta di comprendere se, in concreto, l'invio del preavviso di segnalazione nei SIC mediante pubblicazione nell'area riservata del sito dell'Intermediario abbia rispettato le prescrizioni di cui al par. 2, lett. a) dell'Allegato 1 al Nuovo Codice SIC.

5.1. – Tale fattispecie stabilisce che la trasmissione del preavviso mediante pubblicazione in area riservata sia valida a condizione che rispetti tre presupposti (cfr. Coll. Roma, dec. n. 7156 del 2022): il preventivo assenso dell'interessato; la delimitazione dell'accesso all'area destinata alla pubblicazione a vantaggio del solo soggetto finanziato, il quale deve anche avervi fatto accesso almeno una volta precedentemente alla segnalazione; l'invio di una ulteriore comunicazione – a mezzo SMS o *email* – che allerti il cliente circa la presenza in area riservata di una comunicazione di particolare importanza.

6. – Il primo requisito di fattispecie è stato rispettato in quanto il cliente, odierno ricorrente, ha espressamente accettato per iscritto tale modalità di comunicazione del preavviso (cfr., in particolare, art. 8 delle Condizioni generali di contratto).

7. – Il secondo e il terzo requisito di fattispecie, invece, non risultano rispettati.

7.1. – Sulla base della documentazione versata in atti dal convenuto, infatti, il primo accesso del cliente nella propria area riservata (19 luglio 2022) è posteriore alla data di invio del preavviso (14 maggio 2022).

7.2. – A tanto si aggiunga che il messaggio SMS inviato all'utenza telefonica del ricorrente appare generico e inidoneo ad allertare il cliente dell'importanza della comunicazione depositata nell'area riservata (in termini Coll. Roma, dec. n. 4840 del 2024).

8. – Tanto premesso, la modalità di comunicazione del preavviso adoperata nel caso di specie deve reputarsi non conforme al quadro disciplinare applicabile. Ne consegue che il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità delle segnalazioni contestate e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE